COMMISSIONE V

DIFESA

XLI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BETTINOTTI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 469

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 469

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (1861). 470

PRESIDENTE 470
BARESI, *Relatore* 470

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

PAGLIUCA: Interpretazione autentica della legge 27 dicembre 1953, n. 998. (1372). 472

PRESIDENTE 472
MARTINO EDOARDO, *Relatore* 472
BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. 472

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 800 milioni da effettuare negli esercizi finanziari 1955-56, 1956-57 e 1957-1958 per il completamento del programma di traslazione e sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45. (1868) 473

PRESIDENTE 473
CALVI, *Relatore* 473

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e non passaggio agli articoli*):

DI BELLA e VIOLA: Particolari nomine in servizio attivo permanente per merito di guerra commutabili in medaglie al valor militare. (176) 473

PRESIDENTE 473, 474
NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore* . . . 473
GRECO 474
GUERRIERI FILIPPO 474

Votazione segreta:

PRESIDENTE 474

La seduta comincia alle 9,30.

CORONA GIACOMO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Biasutti e Viola.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del primo comma dell'articolo 28 del Regolamento della Camera, il deputato Gallico Spano Nadia sostituisce, per la seduta odierna, il deputato Capponi Bentivegna Carla.

Discussione del disegno di legge: Diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico civile. (Approvato della IV Commissione permanente del Senato). (1861).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico civile » già approvato dalla competente Commissione del Senato e al quale la IV Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Baresi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BARESI, *Relatore*. Premetto che dall'approvazione di questo provvedimento dipende l'approvazione di un altro disegno di legge che è stato presentato all'esame della IV Commissione permanente del Senato.

Il disegno di legge in discussione, che ha già avuto l'approvazione della IV Commissione permanente del Senato e il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro della Camera, riguarda i diritti dovuti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico civile. Attualmente, la materia è regolata da tre decreti-legge: uno del 1933, uno del 1946 ed un altro del 1948. Ora, il Governo ha ritenuto che, trattandosi di imposizioni tributarie, in ossequio alle disposizioni contenute nell'articolo 23 della Costituzione, fosse doveroso regolare per legge la materia.

Da questa considerazione è scaturita la prima ragione della presentazione di questo disegno di legge. La seconda ragione è data dal desiderio di perequare questi diritti all'attuale valore monetario. Attualmente, le nostre tariffe nazionali sono le più basse rispetto a quelle in vigore presso tutti gli altri aeroporti esteri; con l'odierno provvedimento, le tariffe vengono adeguate a quelle più moderate praticate all'estero.

Con questo disegno di legge, inoltre, mentre viene abolito il diritto d'ingresso per visite agli aeroporti — in quanto si è constatato che questo diritto ha dato un gettito minimo — si istituiscono due nuovi diritti: il diritto di imbarco di passeggeri per l'estero e il diritto di imbarco o sbarco di merci da o per l'estero.

Naturalmente, questo disegno di legge riguarda soltanto gli aeromobili privati, e quindi sono esclusi quelli militari e quelli dello Stato.

Faccio rilevare che la maggior parte dei proventi derivanti dall'applicazione di questo disegno di legge dovrà servire per la costruzione degli aeroporti di Venezia e di Palermo.

Ritengo, pertanto, di poter invitare la Commissione ad approvare all'unanimità il disegno di legge, già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti e se nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il movimento degli aeromobili privati, delle persone e delle merci negli aerodromi del territorio nazionale aperti al traffico aereo civile è assoggettato al pagamento dei seguenti diritti:

a) *Diritti relativi al movimento degli aeromobili:*

diritto di approdo;
diritto di partenza;
diritto di ricovero;
diritto di assistenza.

b) *Diritti relativi al movimento delle persone:*

diritto di imbarco per i viaggiatori diretti all'estero.

c) *Diritti relativi al movimento delle merci:*

diritto d'imbarco di merci destinate all'estero;

diritto di sbarco di merci provenienti dall'estero.

(*È approvato*).

ART. 2.

Per l'approdo degli aeromobili in un aerodromo statale è dovuto un diritto in misura non superiore:

a) relativamente agli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale di carattere commerciale:

a lire 400 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo risultante dal certificato di navigabilità;

a lire 600 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.

b) per gli aeromobili che svolgono attività aerea di carattere commerciale entro i limiti del territorio nazionale:

a lire 200 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo risultante dal certificato di navigabilità;

a lire 300 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.

c) relativamente agli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale di carattere turistico:

a lire 400 per ogni aeromobile di peso non superiore ad una tonnellata;

a lire 800 per ogni aeromobile di peso superiore ad una tonnellata.

Per la partenza delle categorie di aeromobili sopra indicate è dovuto un diritto uguale a quello di approdo.

Le misure indicate nel primo comma sono maggiorate del 50 per cento quando l'approdo o la partenza hanno luogo nelle ore notturne.

I diritti previsti nel presente articolo sono dovuti dall'esercente dell'aeromobile nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*); dal pilota dell'aeromobile nel caso di cui alla lettera *c*).

(*È approvato*).

ART. 3.

Per il ricovero negli aerodromi statali, anche allo scoperto, di aeromobili di qualsiasi tipo è dovuto un diritto nella misura di lire 200 per tonnellata o frazione di tonnellata per ogni giornata, da computarsi da una mezzanotte all'altra, e per le frazioni di giornata eccedenti le 6 ore.

Il diritto di ricovero è dovuto dall'esercente nel caso di aeromobili che svolgono attività di carattere commerciale; direttamente dal pilota in tutti gli altri casi.

(*È approvato*).

ART. 4.

Per ogni ora o frazione di ora di prestazioni rese negli aerodromi statali agli aeromobili da parte del personale specializzato degli aerodromi stessi è dovuto un diritto di lire 800 per ciascun specializzato, sempre che la durata delle prestazioni superi la mezz'ora.

Il diritto è dovuto dal richiedente le prestazioni.

(*È approvato*).

ART. 5.

I diritti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non si applicano, sotto condizione di reciprocità relativamente agli aeromobili statali stranieri non adibiti a servizi commerciali.

Resta salva, inoltre, la facoltà dell'Amministrazione di concedere le agevolazioni previste dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 settembre 1946, n. 88, e rimangono ferme le esenzioni già accordate ai sensi del predetto secondo comma.

(*È approvato*).

ART. 6.

Per ogni passeggero in partenza per l'estero che prende imbarco su un aeromobile è dovuto un diritto non superiore a lire 1.000.

Il diritto non è dovuto quando trattasi della continuazione di un viaggio interrotto e l'interruzione dipenda dalla necessità di cambiare aeromobile o comunque da una causa estranea alla volontà del passeggero.

Il diritto non è dovuto, inoltre, per i bambini fino a due anni e per i dipendenti dello Stato che viaggiano per motivo di servizio. La misura di esso è ridotta alla metà per i ragazzi fino a dodici anni.

Il diritto è dovuto dal vettore, che può rivalersene nei confronti dei passeggeri.

(*È approvato*).

ART. 7.

Per ogni chilogrammo di peso lordo di merce imbarcata su un aeromobile e destinata all'estero è dovuto un diritto non superiore a lire 100.

Il diritto è dovuto dal vettore, che può rivalersene sullo speditore.

Un diritto di eguale importo è dovuto dal destinatario per ogni chilogrammo di merce sbarcata da un aeromobile e proveniente dall'estero.

(*È approvato*).

ART. 8.

Nei limiti stabiliti dagli articoli 2, 6 e 7 la misura dei diritti di cui agli articoli stessi è determinata e variata per ciascun aerodromo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, tenuto conto del volume del traffico dell'aerodromo e del costo di gestione dei servizi.

(*È approvato*).

ART. 9.

Il proprietario dell'aeromobile è solidalmente responsabile dell'adempimento degli obblighi tributari previsti dagli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 10.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, saranno stabilite le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento dei

diritti di cui alla presente legge. Fino all'entrata in vigore del predetto decreto si provvederà con le modalità attualmente vigenti.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Pagliuca: Interpretazione autentica della legge 27 dicembre 1935, n. 998. (1372).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Pagliuca: « Interpretazione autentica della legge 27 dicembre 1953, n. 998 ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella passata seduta la discussione fu sospesa e rinviata ad oggi, per dar modo al relatore di esaminare la portata di alcuni emendamenti che furono presentati; prego, pertanto, il relatore, onorevole Martino Edoardo, di voler riferire alla Commissione.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Dall'esame degli emendamenti proposti rispettivamente dagli onorevoli Pagliuca e Cuttitta e da quelli proposti da me, ho tratto una nuova formulazione della proposta di legge in due articoli, di cui do lettura:

ART. 1.

« La riliquidazione del trattamento di quiescenza degli ufficiali di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 998, è effettuata altresì in relazione agli anni di servizio che essi avrebbero prestato se fossero rimasti in servizio sino alla data di raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, per il grado cui gli assegni utili a pensione si riferiscono e con decorrenza dalla stessa data.

Alla data medesima, ferma rimanendo la data di cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali anzidetti, deve intendersi spostata anche la decorrenza del godimento delle indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali ».

ART. 2.

« Alla maggiore spesa di lire 7.100.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1955-56 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 248 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1955-56.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

A me pare che questa formulazione sodisfi i desideri espressi nella passata seduta, e pertanto invito la Commissione a volerla approvare integralmente, riservando il mio giudizio per eventuali variazioni che fossero ulteriormente proposte.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole alla nuova formulazione proposta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dei due articoli proposti dal relatore che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

La riliquidazione del trattamento di quiescenza degli ufficiali di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 998, è effettuata altresì in relazione degli anni di servizio che essi avrebbero prestato se fossero rimasti in servizio sino alla data di raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, per il grado cui gli assegni utili a pensione si riferiscono e con decorrenza dalla stessa data. Alla data medesima, ferma rimanendo la data di cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali anzidetti, deve intendersi spostata anche la decorrenza del godimento delle indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla maggiore spesa di lire 7.100.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1955-56 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 248 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1955-56.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 800 milioni da effettuare negli esercizi finanziari 1955-56, 1956-57 e 1957-58 per il completamento del programma di traslazione e sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45. (1868).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 800 milioni da effettuare negli esercizi finanziari 1955-56, 1956-57 e 1957-58 per il completamento del programma di traslazione e sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45 » al quale la IV Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Calvi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CALVI, *Relatore*. È la seconda volta che ho l'onore ed il lieve onere di svolgere la relazione sull'argomento di questo disegno di legge, che concerne l'autorizzazione di una spesa straordinaria per il completamento del programma di traslazione e sistemazione delle salme dei caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45.

Non occorre spendere molte parole per illustrare il provvedimento. Il programma concepito dal Governo è stato attuato per metà. Nei tre esercizi finanziari precedenti, infatti, sono stati stanziati, per ciascuno di essi, 250 milioni; ora, il Ministero della difesa propone, con questo disegno di legge, di approvare in una sola volta la rimanente spesa di 800 milioni, suddivisa nei tre esercizi finanziari prossimi, e cioè per 250 milioni ciascuno negli esercizi finanziari 1955-56 e 1956-57 e per 300 milioni nell'esercizio finanziario 1957-58.

Io non ho nulla da aggiungere, perché ritengo che la Commissione non avrà difficoltà ad approvare integralmente il provvedimento, al quale ha espresso parere favorevole la Commissione finanze e tesoro della Camera.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Per il completamento del programma di traslazione e sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45 nonché dei cittadini italiani rimasti vittime in Africa, anche dopo la fine della guerra, di eccidi ed aggressioni di carattere politico, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni, da effettuarsi negli esercizi finanziari 1955-56, 1956-57 e 1957-58.

(*È approvato*).

ART. 2.

La somma di cui all'articolo 1 sarà inscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa in ragione di lire 250 milioni nell'esercizio finanziario 1955-56, lire 250 milioni nell'esercizio finanziario 1956-57 e lire 300 milioni nell'esercizio finanziario 1957-58.

(*È approvato*).

ART. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 250 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1955-56 sarà provveduto mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti nel capitolo n. 248 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Di Bella e Viola: Particolari nomine in servizio attivo permanente per merito di guerra commutabili in medaglie al valor militare. (176).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Di Bella e Viola: Particolari nomine in servizio attivo permanente per merito di guerra commutabili in medaglie al valor militare.

Il relatore, onorevole Napolitano Francesco, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. La proposta degli onorevoli Di Bella e Viola considera quella particolare categoria di valorosi che, dopo aver ottenuto, per atti di va-

lore compiuti in guerra, una nomina in servizio attivo permanente, furono costretti, per sopraggiunta invalidità o per altri motivi indipendenti dalla volontà degli interessati ad abbandonare il servizio.

In considerazione del fatto che, una volta costretti ad abbandonare il servizio permanente, a costoro nessun beneficio rimane per l'atto di valore compiuto, i colleghi Di Bella e Viola propongono di accordare la facoltà che la ricompensa della nomina in servizio permanente effettivo sia commutata in altra ricompensa al valor militare, quale, ad esempio, una medaglia.

I nostri colleghi, che sono stati spinti alla proposta da motivi di giustizia, mi pare che abbiano dato eccessiva rilevanza economica a benemerenze concesse per merito di guerra che, come è noto, hanno sempre avuto un aspetto assolutamente accessorio rispetto al precipuo valor militare della ricompensa al valor militare. Né pare, come hanno accennato i proponenti nella relazione che accompagna la loro proposta, che si possa attribuire alla nomina in servizio permanente effettivo un valore giuridico e militare inferiore alle altre ricompense.

Mi sembra poi opportuno rilevare che, a notevole distanza di tempo, un provvedimento legislativo di questa natura porterebbe inevitabilmente ad una serie di sconvolgimenti. Infatti, la stessa richiesta potrebbe essere avanzata dagli ufficiali già in servizio permanente effettivo che abbiano dovuto lasciare il servizio per altri motivi. Altrettanto dicasi per i sottufficiali.

Poiché a me pare che una innovazione di tal genere potrebbe dar luogo, oltre che alle considerazioni già fatte, a dei pericolosi precedenti, io sento di dover esprimere parere contrario alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GRECO. Desidero sottolineare la differenza di significato esistente tra l'onorificenza al valor militare e la promozione per merito di guerra.

La promozione per merito di guerra tende, nell'interesse del servizio, a dare il grado superiore a quegli ufficiali che, per atti di guerra, si sono mostrati degni di ricoprire quel grado, la decorazione al valore tende a premiare un singolo atto di valore.

La differenza nelle due concessioni è, quindi, sostanziale, e non è perciò possibile che una concessione sia sostituita dall'altra. L'una vuol essere l'attestazione della capacità, mentre l'altra è il premio per un singolo atto di valore.

Per questo motivo sono contrario alla proposta di legge.

GUERRIERI FILIPPO. Propongo di non passare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Guerrieri Filippo di non passare all'esame degli articoli.

(*È approvata*).

La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile » (1861).

Presenti e votanti 37
Maggioranza 19
Voti favorevoli 35
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

« Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 800 milioni da effettuare negli esercizi finanziari 1955-56, 1956-57 e 1957-58 per il completamento del programma di traslazione e sistemazione delle salme dei caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45 » (1868).

Presenti e votanti 37
Maggioranza 19
Voti favorevoli 35
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge.

PAGLIUCA: « Interpretazione autentica della legge 27 dicembre 1953, n. 998 » (1372):

Presenti e votanti 37
Maggioranza 19
Voti favorevoli 35
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione.

Angelini Ludovico, Baccelli, Baltaro, Bardini, Baresi, Belotti, Beltrame, Bettinotti, Boldrini, Buffone, Calvi, Cavallari Nerino, Cavalli, Clocchiatti, Codacci Pisanelli, Cuttitta, Dante, Di Bernardo, Foresi, Gallico Spano Nadia, Gelmini, Gorini, Greco, Guerrieri Filippo, Lenoci, Martino Edoardo, Masini, Napolitano Francesco, Negrari, Pagliuca, Pajetta Giuliano, Priore, Saccenti, Scappini, Tolloy, Villa e Villabruna.

Sono in congedo:

Biasutti e Viola.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI